



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURALE e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 Maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 20549 del 19/05//2020 con la quale viene notificato il decreto di conferimento incarico dirigenziale n. 1449 del 18/05/2020 al Dr. Domenico Carta Cerrella;

VISTI i Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 in materia fitosanitaria;

VISTO l'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21;

VISTO il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

VISTI il titolo III e l'art. 50 del suddetto Decreto Legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2012 n.84 di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24.05.2017, con il quale è stato riorganizzato il Servizio Fitosanitario Regionale ed attuato il Decreto legislativo n. 214/2005;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole del 17 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 2 giugno 1998, con il quale sono state emanate disposizioni per la lotta obbligatoria contro il Mal secco degli agrumi - *Plenodomus tracheiphilus*, ex *Phoma tracheiphila*, nel territorio della Repubblica;

VISTE le risultanze delle attività di monitoraggio effettuate da questo Servizio Fitosanitario, nelle aree di maggiore incidenza della coltura limonicola con danni rilevanti da Mal secco, fitopatologia da tempo insediata nell'intero territorio regionale;

VISTA la documentazione prodotta dal gruppo di lavoro regionale, costituito dal Dirigente Generale del Dipartimento, per la definizione di un programma d'interventi contro il Malsecco del limone;

CONSIDERATO che, nelle suddette zone della Sicilia, la fitopatologia sta causando gravi danni alle produzioni di limoni, in progressiva estensione agli impianti agrumicoli sensibili circostanti;

CONSIDERATO che lo stato di abbandono di alcuni impianti attaccati dal Malsecco costituisce un fattore sostanziale, per la perpetuazione di pericolose fonti d'inoculo del micete;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'emanazione delle necessarie misure fitosanitarie di contenimento, in applicazione della normativa vigente

A T E R M I N I D E L L E V I G E N T I D I S P O S I Z I O N I

D E C R E T A

Art. 1

Con l'obiettivo di contenere la diffusione del Malsecco degli agrumi - *Plenodomus tracheiphilus*, sono istituite le misure fitosanitarie ufficiali riportate nell'allegato **A**, che è parte integrante del presente Decreto. Tali misure sono obbligatorie nelle aree specificate al successivo articolo 2, per il grave rischio fitosanitario e i danni riscontrati. Le relative prescrizioni obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni ove sono presenti le piante infette. Sono fatti salvi eventuali interventi contributivi disposti da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 2

Sulla base dei monitoraggi effettuati da questo Servizio Fitosanitario e considerata la presenza d'impianti di specie ospiti, le misure di cui all'articolo 1 sono obbligatorie nelle aree destinate alla coltura del limone site nei Comuni riportati nell'allegato **B**, che è parte integrante del presente Decreto. Nel restante territorio regionale, le misure fitosanitarie suddette sono raccomandate nei limoneti già colpiti da Malsecco. Eventuali nuovi focolai in aree diverse dai territori comunali riportati nell'allegato B devono essere tempestivamente segnalati al Servizio Fitosanitario.

Il Servizio Fitosanitario può adottare, dopo verifica sul posto, prescrizioni obbligatorie anche in Comuni diversi da quelli riportati nell'allegato B.

Per le operazioni di bruciatura del materiale vegetale infetto, si applica la deroga prevista dall'articolo 18 bis del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, convertito con Legge n. 44/2019.

Questo Servizio Fitosanitario, per motivate ragioni di contrasto all'agente patogeno, può disporre ulteriori misure oltre a quelle di cui all'allegato **A**.

Art. 3

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite con il presente Decreto, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto inadempiente, inoltre, qualora beneficiario di una misura di sostegno alla produzione, verrà segnalato agli Enti preposti all'erogazione dei contributi comunitari, per le valutazioni di competenza.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa fitosanitaria vigente.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 01.09.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Domenico Carta Cerrella)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dario Cartabellotta)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993)

MISURE FITOSANITARIE UFFICIALI CONTRO IL MALSECCO DEGLI AGRUMI - PLENODOMUS TRACHEIPHILUS

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) specie ospiti: tutte le specie di *Citrus*, *Poncirus*, *Severinia* e *Fortunella*;
- b) aree gravemente contaminate con danni rilevanti: le zone destinate alla coltura del limone site nei Comuni riportati nell'allegato B del presente decreto;
- d) «SFR»: Servizio Fitosanitario Regionale.

Prescrizioni obbligatorie per le aree gravemente contaminate con danni rilevanti

Premessa

Per ostacolare la diffusione del fungo, è necessaria l'adozione di alcune misure fitosanitarie, da applicare obbligatoriamente in tutte le zone gravemente contaminate con danni rilevanti. In condizioni naturali, l'inoculo di *Plenodomus tracheiphilus* è disperso dal vento e pioggia, mentre importanti vie d'ingresso nella pianta sono costituite dalle ferite causate da grandine, vento o da pratiche agronomiche.

Il SFR procede ad effettuare il monitoraggio periodico nelle aree suddette con ispezioni visive, anche al fine di accertare lo stato di manutenzione dei limoneti interessati. Il SFR può adottare, dopo verifica sul posto, prescrizioni obbligatorie anche in Comuni diversi da quelli riportati nell'allegato B.

INTERVENTI DI PROFILASSI

Gli interventi di prevenzione attuabili sono i seguenti:

- Pronta disinfezione delle ferite provocate da agenti atmosferici avversi (grandine, gelo, vento) e/o da interventi umani come la raccolta, la potatura e le lavorazioni meccaniche (possibilmente entro 24 – 48h dall'evento), nei periodi favorevoli alle infezioni.
- Ove attuabile, è consigliata la protezione dei limoneti con frangiventi e reti di copertura.
- Per i nuovi impianti, impiego della tolleranza genetica con l'utilizzo di varietà e portinnesti meno suscettibili; è consigliata la combinazione di cloni di Femminello su Arancio amaro; attenta valutazione delle condizioni pedoclimatiche dei siti di coltivazione, con eventuale scelta di specie alternative, nel caso di condizioni non compatibili con un'accettabile riuscita economica dell'impianto.
- Trattamenti alla chioma delle piante con prodotti a base di rame, nel rispetto delle dosi e del numero di trattamenti riportati nell'etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati, al termine del periodo estivo e all'inizio delle prime piogge, nonché in coincidenza di eventi meteorici avversi sempre nel rispetto dei limiti massimi ad ettaro fissati dalla UE. Tali interventi preventivi, devono essere realizzati bagnando completamente la chioma delle piante (sino allo sgocciolamento).
- Nel caso di reimpianti, al fine di limitare le infezioni radicali, è consigliabile ove possibile attendere almeno un anno dall'estirpazione.
- Per i reinnesti, il prelievo di marze va effettuato da fonti controllate.

INTERVENTI CURATIVI (POTATURA DI RISANAMENTO ED ESTIRPAZIONE PIANTE)

La potatura di risanamento va effettuata nel periodo estivo; eventuali interventi straordinari in periodi diversi da quello estivo devono essere obbligatoriamente accompagnati da tempestivi trattamenti con prodotti rameici. Nei periodi di maggior comparsa dei sintomi (da fine inverno a inizio estate) è necessario procedere al controllo delle piante ogni 15 giorni, al fine di procedere all'asportazione delle parti infette con interventi di potatura straordinaria e/o all'estirpazione degli alberi gravemente malati, che può anche essere prescritta dal SFR. Nel caso di giovani impianti le piante con sintomi devono essere estirpate laddove non siano realizzabili potature di risanamento. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto, deve essere effettuata con taglio ad almeno cm 30 dal limite prossimale visibile dell'imbrunimento del legno.

In linea generale, le piante estirpate e le parti vegetali infette devono essere bruciate in loco, evitando l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno. Per la bruciatura si applica la deroga prevista dall'articolo 18 bis del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, convertito con Legge n. 44/2019. Nel periodo estivo con massimo rischio incendi, stabilito a livello regionale dai soggetti competenti, tale operazione sarà effettuata previa comunicazione al competente Ufficio di zona del Corpo Forestale Regionale.

Nei casi di agrumeti caratterizzati da grave e diffusa sintomatologia, in concomitanza con un evidente stato di abbandono colturale, il SFR potrà ordinare l'estirpazione dell'intero impianto o di parte dello stesso, a carico del titolare delle piante, in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto. Il SFR può anche valutare d'individuare una fascia di rispetto perimetrale di larghezza non inferiore a 25 metri, da estirpare. In caso d'inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia fitosanitaria. Il soggetto inadempiente, inoltre, qualora beneficiario di una misura di sostegno alla produzione, verrà segnalato agli Enti preposti all'erogazione dei contributi comunitari, per le valutazioni di competenza.

ATTIVITA' VIVAISTICA

I vivai posti in aree gravemente contaminate con danni rilevanti, devono porre particolare attenzione, al fine di accertare lo stato fitosanitario "esente da Mal secco" delle singole piante ospiti prodotte. Quest'ultime possono essere movimentate all'interno del territorio regionale, se destinate a nuovi impianti in aziende di produzione agricola, esclusivamente con apposito nulla-osta da parte del competente Ufficio fitosanitario del SFR, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del vivaio;
- il vivaista deve effettuare il controllo di qualità su tutte le piante prima della commercializzazione;
- la commercializzazione delle piante e del materiale di propagazione deve essere effettuata con passaporto, nel rispetto della normativa vigente;
- le piante prodotte devono essere destinate direttamente all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente comunicati all'Ufficio fitosanitario del SFR competente per luogo di destino, indicando contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Con riferimento alle aree gravemente contaminate con danni rilevanti, è fatto obbligo a chiunque ne è a conoscenza, di comunicare al competente Ufficio di zona del SFR l'esistenza di limoneti in stato di abbandono e/o con evidenti sintomi di Mal secco. Tale obbligo è rivolto anche agli Organismi di Controllo del metodo biologico accreditati.

E' obbligo dei proprietari di nuovi impianti comunicare tempestivamente al SFR, entro i primi dodici mesi dalla messa a dimora delle piante, una evidente e diffusa presenza della malattia. A riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta nei successivi 50 giorni dalla consegna delle piante da parte del vivaista.

ATTIVITA' DIVULGATIVA/FORMATIVA

Gli Uffici del SFR provvedono a fornire adeguate informazioni a tutti gli operatori interessati, in merito alla lotta contro il patogeno. Ai fini divulgativi, verrà predisposta un'apposita scheda fitosanitaria, a cura del SFR, da pubblicare nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura. I soggetti competenti in materia di formazione e aggiornamento, sono invitati ad attivare iniziative specifiche, anche via web, con particolare riferimento alle tematiche della corretta potatura delle piante sane e colpite, nonché al riconoscimento della malattia.

Il Dirigente del Servizio
(Domenico Carta Cerrella)

Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993)

Ex provincia di Messina	
Acquedolci	Novara di Sicilia
Alì	Oliveri
Alì Terme	Pace del Mela
Barcellona Pozzo di G.	Pagliara
Brolo	Patti
Capo d'Orlando	Pettineo
Capri Leone	Piraino
Caronia	Reitano
Casalvecchio Siculo	Roccalumera
Castell'Umberto	Roccavaldina
Castelmola	Rodi Milici
Castroreale	Rometta
Condrò	San Filippo del Mela
Falcone	San Fratello
Ficarra	San Marco d'Alunzio
Fiumedinisi	San Pier Niceto
Forza d'Agrò	San Teodoro
Francavilla di Sicilia	Sant'Agata di Militello
Frazzanò	Sant'Alessio Siculo
Furci Siculo	Sant'Angelo di Brolo
Furnari	Santa Lucia del Mela
Gaggi	Santa Teresa di Riva
Gallodoro	Santo Stefano di Camastra
Giardini-Naxos	Saponara
Gioiosa Marea	Savoca
Graniti	Scaletta Zanclea
Gualtieri Sicaminò	Sinagra
Itala	Spadafora
Letojanni	Taormina
Mazzarrà Sant'Andrea	Terme Vigliatore
Merì	Torregrotta
MESSINA	Torrenova
Milazzo	Tripi
Militello Rosmarino	Tusa
Mirto	Valdina
Monforte San Giorgio	Venetico
Mongiuffi Melia	
Montagnareale	
Motta Camastra	
Motta d'Affermo	
Naso	
Nizza di Sicilia	
Ex provincia di Catania	
Catania	Grammichele
Acireale	Motta Sant'Anastasia
Misterbianco	San Gregorio di Catania
Paternò	Ramacca
Caltagirone	Fiumefreddo di Sicilia

Adrano Aci catena Belpasso Giarre Gravina di Catania San Giovanni la Punta Tremestieri Etneo Aci Castello Aci Sant'Antonio Scordia Palagonia Riposto Mascali	Santa Venerina San Pietro Clarenza Valverde Santa Maria di Licodia Militello in Val di Catania Calatabiano Mineo Camporotondo Etneo Castel di Iudica Piedimonte Etneo Aci Bonaccorsi Castiglione di Sicilia Sant'Alfio
--	--

Ex provincia di Siracusa	
Siracusa Augusta Avola Noto Lentini Floridia Pachino	Rosolini Carlentini Melilli Francofonte Priolo Gargallo Solarino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Domenico Carta Cerrella)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dario Cartabellotta)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993)